

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Libro III - Del processo di esecuzione
Titolo II - Dell'espropriazione forzata

Art. 563 Condizioni e tempo dell'intervento (Abrogato)

[Possono intervenire a norma dell'[articolo 499](#) tutti coloro che nei confronti del debitore hanno un credito, anche se sottoposto a termine o a condizione [c.c. [1356](#)].

Per gli effetti di cui all'articolo seguente l'intervento deve avere luogo non oltre la prima udienza fissata per l'autorizzazione della vendita [c.p.c. [525](#), [569](#).]